La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza de in segno della più ampia e completa accettazione delle condrio, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via	lizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessiona-
Accord, addi	25/6 200 8
Il Presidente Giovanni MDIITANARI	IL CONCESSIONARIO CALLO DO L'UFFICIALE ROGANTE Dott. Tito Vespasiani
Ministero dell'Economia e delle Finanze CUATTORDICI/62 D00016/20 000048AD WOKR6001 00005782 22/05/2008 10:48:25 0001-00009 7EAD178B84058676 IDENTIFICATIVO: 01071033505750	Ministero dell'Economia e delle Finanze Sentia QUATTORDICI/62 DODDI620 000048AD WDKR6D01 00005781 22/05/2008 10:40:20 0001-00009 15:1044:3939415572 1DENTIFICATIVO: 01871033505761
Validità prorogata fino al 3/12/221 al sensi dell'art. 199 comma 2 letto del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77	
Data L'Ufficio Regante Avv. Matteo Paroli	3/1/04
II Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI	"Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, dei decreto-legge 30 dicembre 2009, n° 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n°25"
Validità prorogata fino al 37/12/22 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.	15/03/2012. Il Segretario Generale Dott. Tito/VESPASIANI

L'Ufficiale Rogante FLAMINI S.T.L. - ASPIO - OIMO (AN)

AHTORI	гà Ров			PRIMO RILASCIO
AUTORI	IA IOK	IUALE	X	RINNOVO
A	NCONA			RINNOVO CON MOD
(C.	F. E P. IVA n. 00093910420)			VARIAZ. INTESTAZIO
a firma di LIANO PRES. BARCHIESI	in	data 19/12/2007		;
Vista la precedente licenza n.21 ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLA	in data 25/05/200)4		
Vista la precedente licenza n.21 ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLA Visti i pareri:	in data 25/05/200)4		·····;
Vista la precedente licenza n.21 ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLA	in data 25/05/200)4in data		;
Vista la precedente licenza n.21	in data 25/05/200 NOVA con nota n)4in data in data		;
Vista la precedente licenza n.21ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLA Visti i pareri: della Dogana di Ancona	in data 25/05/200 NOVA con nota n)4in data in data		;

Vis	sta la Legge 28/01/94 n. 84 e succe	essive modifiche;	
		CONCEDE	
a ASSC	OCIAZIONE PESCA SPORTIVA V	ILLANOVA	codice fiscale93024490422
di occu	pare un tratto di suolo demaniale i	marittimo	
della su	perficie di metri quadrati40		
situat	nel Comune di Falconaral	M.ma	
e precis	samente sull'arenile di Falconara N	M.ma in località Villanova	
allo sco	opo di	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	sociazione per attività di pesca spor	rtiva.	n°4 box, per totali mq. 40,00 ad uso soci
e con l'	obbligo di corrispondere, in ricono	scimento della demania	lità del bene concesso ed in corrispettivo della
present	e concessione,		
Canone	e annuo = L. € 322,99	(da rivalutare ne	gli anni successivi in base agli indici ISTAT
Canone	e dovuto anno 2008 = L.	€ 322,99 (12	mesi, dal 01/01/2008 al 31/12/2008
Qu	iesta concessione, che si intende fa	tta unicamente nei limit	i dei diritti che competono al demanio, avrà la
durata	di mesi48		
41 4 1	04/04/2008		21/12/2011

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
- Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93

IL CONCESSIONARIO

William

story of boundy

VALUE OF THE PROPERTY OF THE